

Cron. N° _____

Rep. N° _____



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Fallimentare

VERBALE DI ADUNANZA DEI CREDITORI

Il 25/10/2016, alle ore 12.40, presso la sede del Tribunale di Reggio Emilia, innanzi al giudice dott. Virgilio Notari, è comparsa la dott.ssa Monica Montanari – nominata OCC nella procedura di sovraindebitamento promossa dalla signora Simona Bitonti, iscritta al n. 1070/2016 del r.g.v.g.. Per l'istante è presente l'avv. Federico Ferretti in sostituzione dell'avv. Stefano Porzio. Compare anche la signora Bitonti. Per il creditore Che Banca! s.p.a. è presente l'avv. Federico Belloni, il quale si riporta alle osservazioni depositate a mezzo PCT. Produce anche la copia di cortesia dell'atto e dei documenti allegati. La dott.ssa Montanari riferisce di aver depositato in PCT (e comunque produce in via cartacea) documentazione attestante l'avvenuta comunicazione ai creditori, agli enti locali e agli enti finanziari del piano del consumatore, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza odierna. Produce anche brevi repliche alle osservazioni di Che Banca! s.p.a. La dott.ssa Montanari in ogni caso precisa che il piano sottoposto ai creditori prevede la devoluzione di somme mensili crescenti a carico della signora Bitonti a decorrere dal primo anno successivo all'omologa del piano per centonovanta mesi (sedici anni e otto mesi); il piano, inoltre, è destinato a garantire gli oneri prededucibili per intero (€ 5.500,00), i creditori privilegiati e i chirografari in una misura proporzionale compresa tra il 20% e il 20% dell'esposizione debitoria in linea capitale fino al raggiungimento del valore di stima alla data attuale (ipotizzabile in € 85.000,00) dell'immobile di proprietà della proponente; il ricavato della vendita dei beni in comproprietà è destinato integralmente ai creditori. Fa presente che la signora Bitonti non ha accumulato debiti non faciliabili ex art. 7, c. 1 della legge 3/2012. Ai fini della liquidazione del proprio compenso rileva che non ha sostenuto spese vive da rimborsare, fatte salve le eventuali spese successive di trascrizione (stimabili in circa € 500,00). Chiede l'attribuzione di un compenso rimesso alla determinazione del giudice a titolo di onorari, risultante dall'abbattimento in misura pari al 40 % delle spettanze previste dal D.M. n. 202/2014 in relazione all'attivo e al passivo della procedura, pari rispettivamente a circa € 100.000,00 e a € 131.000,00. Precisa che il predetto importo non potrà essere superiore a € 3.000,00 oltre ad accessori. L'avv. Ferretti a questo punto insiste per l'omologazione del piano. L'avv. Belloni ribadisce che la signora Bitonti, indipendentemente dall'iscrizione nel registro delle imprese, non può essere considerata un consumatore, avendo accumulato i debiti controversi per ripianare l'esposizione dell'attività imprenditoriale del coniuge signor Prestia; la stima dell'immobile è da ritenersi inferiore alle attuali valutazioni di mercato (in base ad annunci immobiliari un cespite privo delle stesse pertinenze di quello della signora Bitonti e ubicato nello stesso Comune viene venduto a € 93.000,00); non vi è certezza in ordine ai risultati della vendita dei beni in comproprietà, soggetta comunque agli oneri connessi alla liquidazione; il piano non prevede la messa a disposizione neppure parziale del TFR, non ancora esigibile ma sicuramente attribuito alla ricorrente alla cessazione del rapporto di lavoro. La dott.ssa Montanari precisa che il mutuo contratto nei confronti di Che Banca! è stato stipulato il 9/5/2012, allorché l'attività del signor Prestia era già cessata (in particolare il 26/2/2009); la signora Bitonti non ha mai svolto attività di impresa; richiama Cass. 1/2/2016 n. 1869, dalla quale si desume che la nozione di consumatore della signora Bitonti è comunque integrata; la stima proposta si ricava da una valutazione di un agente immobiliare del Comune di Bagnolo in Piano, anch'essa presente in atti; l'incertezza circa i risultati della vendita dei beni in comproprietà è stata valorizzata attraverso l'indicazione di una percentuale variabile da destinare ai creditori; la signora Bitonti, salvo

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Virgilio Notari

interruzioni impreviste del rapporto di lavoro o di modifiche normative solo ipotetiche, maturerà il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto dopo la scadenza del termine finale del piano.

IL TRIBUNALE

preso atto di quanto precede, verificata la fattibilità della proposta formulata dalla signora Bitonti e l'assenza delle condizioni ostative richiamate dall'art. 12, c. 3 della legge n. 3/2012; ritenuto che l'attribuzione al signor Prestia delle somme di cui si discute non valga a configurare in capo alla ricorrente la qualifica di imprenditore, non essendovi riflessi diretti su un'attività imprenditoriale propria nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità citata dall'OCC; che la valutazione dell'immobile prodotta dall'OCC sia compatibile con le valutazioni di mercato, tenuto conto degli stessi valori prospettanti dall'opponente e delle incertezze connesse alla attuale crisi che attraversa il mercato immobiliare; che gli esiti incerti della liquidazione dei beni in comproprietà trovino adeguata compensazione nella variabilità dei risultati attesi dal piano, comunque di valore apprezzabile; che il trattamento di fine rapporto non può considerarsi una posta patrimoniale devolvibile al ceto creditorio in ragione della sua inesigibilità per l'intera durata del piano;

OMOLOGA

il piano del consumatore disponendo la pubblicazione dello stesso e del presente provvedimento su almeno due siti internet specializzati; ravvisata la congruità delle somme richieste dal professionista a titolo di onorari alla luce dei parametri sanciti dall'art. 16 del DM n. 202/2014

DISPONE

la notifica del presente provvedimento all'Arcispedale Santa Maria Nuova s.p.a. ai fini della cessazione della trattenuta diretta del quanto dello stipendio in favore del creditore Santander Unifin s.p.a.;

FISSA

in € 1.000,00 l'importo destinato alle esigenze personali e familiari della ricorrente;

LIQUIDA

in favore della dott.ssa Montanari l'importo di € 3.000,00 a titolo di onorari, oltre ad accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge (inferiori ai parametri previsti dalla richiamata normativa);

DISPONE

che ai fini del pagamento vengano utilizzati i fondi ancora presenti sul deposito intestato alla procedura, di cui contestualmente autorizza la chiusura;

DISPONE

che l'OCC con cadenza semestrale depositi un rendiconto attestante le somme versate dall'obbligata e i pagamenti effettuati in esecuzione del piano; a tal fine

DISPONE

che l'istante provveda all'apertura in di un conto corrente bancario o postale dedicato.

IL GIUDICE DELEGATO
il giudice Virgilio Notari

